

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio, dell'11 settembre 1997, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1786/97 del Consiglio, del 15 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 821/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina** 6
- Regolamento (CE) n. 1787/97 della Commissione, del 16 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 1788/97 della Commissione, del 16 settembre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 12
- Regolamento (CE) n. 1789/97 della Commissione, del 16 settembre 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/620/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 settembre 1997, che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CE) n. 1580/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (GU L 214 del 6. 8. 1997) 19

Rettifica del regolamento (CE) n. 1674/97 della Commissione, del 27 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (GU L 237 del 28. 8. 1997) 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1785/97 DEL CONSIGLIO
dell'11 settembre 1997**

**che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997
alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei
paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, in base all'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttivi riguardanti il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1997, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione

dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1997;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese sede di servizio dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio in paesi terzi sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttivi. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1997.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la

decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della suddetta decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

ALLEGATO

Sedi di servizio	Parità economiche gennaio 1997	Tasso di cambio dicembre 1996 (¹)	Coefficienti correttivi gennaio 1997 (²)
Albania	2,3192863	3,2558442	71,23
Algeria (³)	0	1,7889728	0,00
Angola	4 265,003877	6 427,974545	66,35
Antigua e Barbuda	0,0834901	0,085492	97,66
Antille olandesi	0,0463569	0,0563603	82,25
Argentina	0,0304451	0,0316596	96,16
Australia	0,0332473	0,039061	85,12
Bangladesh	0,7908583	1,3443028	58,83
Barbados	0,0597046	0,0633272	94,28
Belize	0,045913	0,0633272	72,50
Benin	11,8863007	16,4646997	72,19
Bolivia (³)	0	0	0,00
Bosnia-Erzegovina (³)	0	0	0,00
Botswana	0,0640308	0,1134469	56,44
Brasile	0,0262961	0,0329565	79,79
Bulgaria	6,2319255	11,3954919	54,69
Burkina Faso	13,1813583	16,4646997	80,06
Burundi	8,5945616	10,1102012	85,01
Camerun	15,5001618	16,4646997	94,14
Canada	0,0300111	0,0427296	70,23
Ciad	13,1141837	16,4646997	79,65
Cile	11,7779301	13,2876239	88,64
Cina	0,2091365	0,2628397	79,57
Cipro	0,0124231	0,0147078	84,47
Cisgiordania — Striscia di Gaza (³)	0	0	0,00
Colombia	24,057362	31,5159155	76,33
Comore	10,7490888	12,3485756	87,05
Congo	16,1632836	16,4646997	98,17
Corea del Sud	25,7227432	26,3928845	97,46
Costa d'Avorio	15,4128348	16,4646997	93,61
Costa Rica	4,7653034	6,8903741	69,16
Egitto	0,063916	0,108183	59,08
Eritrea (³)	0	0	0,00
Estonia (³)	0	0	0,00
Etiopia	0,073167	0,2029591	36,05
Ex Jugoslavia (³)	0	0,1601281	0,00
Figi	0,0319565	0,0431388	74,08
Filippine	0,5065196	0,8445946	59,97
Gabon	20,1378724	16,4646997	122,31
Gambia	0,2522673	0,2866808	88,00
Georgia	0,02634	0,0316626	83,19
Ghana	19,911254	54,3360139	36,64
Giamaica	0,6467954	1,1073952	58,41
Giappone (Naka)	4,370148	3,5963461	121,52
Giappone (Tokyo)	5,3162356	3,5963461	147,82
Gibuti	6,3220573	5,6271453	112,35
Giordania	0,0142689	0,0223489	63,85
Grenada	0,0793954	0,085492	92,87
Guatemala (³)	0	0	0,00
Guinea	32,8233804	32,215457	101,89

Sedi di servizio	Parità economiche gennaio 1997	Tasso di cambio dicembre 1996 (¹)	Coefficienti correttori gennaio 1997 (²)
Guinea Bissau	551,258248	1 034,575514	53,28
Guinea equatoriale	13,1961769	16,4646997	80,15
Guyana	2,7521543	4,4648837	61,64
Haiti (³)	0	0,4799846	0,00
Hong Kong	0,2543561	0,2469746	102,99
India	0,4570552	1,1305056	40,43
Indonesia	55,0454879	75,3409177	73,06
Isole Salomone	0,1005322	0,1143066	87,95
Israele	0,111945	0,1029686	108,72
Kazakhstan	0,0341119	0,0316626	107,74
Kenya	1,1758019	1,7592935	66,83
Lesotho	0,0737039	0,1446529	50,95
Lettonia (³)	0	0	0,00
Libano	47,7024153	49,3534695	96,65
Liberia (³)	0	0,0316626	0,00
Lituania (³)	0	0	0,00
Madagascar	71,6809326	135,8880283	52,75
Malawi	0,1945112	0,4852249	40,09
Mali	14,2153328	16,4646997	86,34
Malta	0,0090965	0,0113483	80,16
Marocco	0,196073	0,2725835	71,93
Mauritania	3,4098935	4,5238634	75,38
Maurizio	0,4573221	0,641725	71,26
Messico	0,126994	0,2492026	50,96
Mozambico	202,596902	366,703337	55,25
Namibia	0,0832326	0,1446529	57,54
Nicaragua (³)	0	0	0,00
Niger	13,2140181	16,4646997	80,26
Nigeria	1,0730223	2,5203518	42,57
Norvegia	0,2586955	0,2028644	127,52
Nuova Caledonia	3,6690028	2,9935638	122,56
Pakistan	0,6944841	1,2928415	53,72
Papua Nuova Guinea	0,0377423	0,0432975	87,17
Perù	0,0658509	0,0814399	80,86
Polonia	711,7163964	890,0756564	79,96
Repubblica Ceca	0,5803269	0,8564577	67,76
Repubblica Centrafricana	18,722342	16,4646997	113,71
Repubblica del Capo Verde	2,1350245	2,6670934	80,05
Repubblica democratica del Congo (³)	0	3 144,654088	0,00
Repubblica Dominicana	0,3175031	0,407498	77,92
Romania	66,9816635	113,7009665	58,91
Ruanda (³)	0	9,8931539	0,00
Russia	0,0384548	0,0316626	121,45
Samoa Occidentali	0,0587856	0,0762253	77,12
São Tomé e Príncipe (³)	0	0	0,00
Senegal	12,3103703	16,4646997	74,77
Sierra Leone	22,9650415	29,9374308	76,71
Siria	0,9336631	1,3773346	67,79
Slovacchia	0,5870501	0,9881423	59,41
Slovenia	3,8980423	4,3996656	88,60
Somalia (³)	0	82,9600133	0,00
Sri Lanka (³)	0	0	0,00
Stati Uniti d'America (New York)	0,0299229	0,0316626	94,51
Stati Uniti d'America (San Diego)	0,025212	0,0316626	79,63
Stati Uniti d'America (Washington)	0,0261931	0,0316626	82,73

Sedi di servizio	Parità economiche gennaio 1997	Tasso di cambio dicembre 1996 (¹)	Coefficienti correttivi gennaio 1997 (²)
Sudafrica (Città del Capo)	0,0940993	0,1446529	65,05
Sudafrica (Pretoria)	0,0883349	0,1446529	61,07
Sudan	1,3696375	4,6227811	29,63
Suriname	7,2175629	12,6968004	56,85
Svizzera	0,0489115	0,0410189	119,24
Swaziland	0,0637808	0,1446529	44,09
Tailandia	0,5779954	0,8159269	70,84
Tanzania	8,5749382	19,0927142	44,91
Togo	13,0027615	16,4646997	78,97
Tonga	0,033517	0,0380098	88,18
Trinidad e Tobago	0,1031176	0,1946624	52,97
Tunisia	0,0200931	0,0308804	65,07
Turchia	2 099,524757	3 216,985684	65,26
Uganda	22,0773661	33,7040782	65,50
Ukraina	0,0345641	0,0316626	109,16
Ungheria	3,1113304	5,1075132	60,92
Uruguay	0,2407301	0,2713483	88,72
Vanuatu	3,9064112	3,5802513	109,11
Venezuela	8,5564162	14,8856041	57,48
Vietnam	131,0788147	349,6259003	37,49
Zambia	25,4342493	41,1353353	61,83
Zimbabwe	0,1567778	0,3398817	46,13

(¹) BEF 1 = moneta nazionale.

Georgia, Kazakistan, Russia, Ukraina = USD.

(²) Bruxelles = 100 %.

(³) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1786/97 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 821/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 821/94⁽²⁾ il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 23,3 % sulle importazioni di carburo di silicio, classificato al codice NC 2849 20 00, originario dell'Ucraina.

II. RIESAME

- (2) La Commissione ha ricevuto successivamente dal produttore ucraino Zaprozhsky Abrazivny Combinat (in appresso denominato «ZAC»), in precedenza chiamato Concern Zaporozhbrasive, una domanda di riesame delle misure in vigore.

Nella domanda si sosteneva che il dumping è scomparso a causa della nuova situazione politica in Ucraina, che ha portato alla privatizzazione del richiedente, e del fatto che i suoi prezzi all'esportazione, ora determinati in modo autonomo, sono sostanzialmente superiori a quelli precedenti.

La prova del cambiamento di situazione contenuta nella domanda è stata considerata sufficiente per giustificare l'apertura di un riesame.

- (3) Con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione, sentito il comitato consultivo e in conformità dell'articolo

11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), ha avviato un riesame delle misure antidumping in vigore e ha aperto un'inchiesta. Dato che non è stata presentata una richiesta per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa della mutata situazione, il riesame è stato limitato alla questione del dumping.

- (4) La Commissione ha informato ufficialmente ZAC e i rappresentanti del paese esportatore. Essa ha offerto inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. I rappresentanti dell'industria comunitaria hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto e ZAC ha chiesto e ottenuto un'audizione.
- (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate da ZAC, da un importatore indipendente stabilito nella Comunità e da un importatore collegato della Comunità.
- (6) La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso i locali del seguente produttore stabilito in Brasile che, come illustrato al punto (12), è il paese terzo ad economia di mercato selezionato nell'ambito del presente riesame per stabilire il valore normale per l'Ucraina:
— Casil SA — Carbureto de Silicio — São Paulo.
- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° aprile 1995 — 31 marzo 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

i) Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento oggetto di riesame.

Il prodotto è il carburo di silicio di cui ai codici NC 2849 20 00.

- (9) Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto, che possono essere divise in due tipi principali, cristallino e

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996 pag. 1).

⁽²⁾ GU L 94 del 13. 4. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU C 135 del 7. 5. 1996, pag. 4.

metallurgico. Il tipo cristallino, secondo la qualità, è utilizzato normalmente per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici e materie plastiche, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio.

Dato che i due tipi principali derivano dallo stesso processo di produzione (uno non può essere ottenuto senza l'altro), che hanno le stesse caratteristiche fisiche principali e che il tipo metallurgico può tecnicamente essere sostituito da quello cristallino, si può ritenere che i due tipi di carburo di silicio e le loro diverse qualità costituiscano un unico prodotto al fine del presente procedimento. I diversi tipi di carburo di silicio non presentano differenze significative per quanto riguarda le principali caratteristiche fisiche, le applicazioni generali o l'impiego.

ii) Prodotto simile

- (10) Dall'inchiesta è emerso che il carburo di silicio prodotto in Brasile e venduto sul mercato brasiliano è identico, sotto tutti gli aspetti, a quello esportato nella Comunità da ZAC e a quello prodotto dall'industria comunitaria. Esso dovrebbe pertanto essere considerato prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

IV. DUMPING

a) Valore normale

i) Paese analogo

- (11) Dato che l'Ucraina non è considerata un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato terzo (il cosiddetto paese analogo), conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. A tal fine, il richiedente ha proposto gli Stati Uniti d'America come paese analogo, come nell'inchiesta originale, e sono stati contattati i due produttori statunitensi che avevano cooperato a detta inchiesta. I due produttori interessati hanno tuttavia comunicato alla Commissione che non desideravano cooperare all'inchiesta.

La Commissione ha dovuto pertanto trovare in un altro paese analogo adeguato produttori disposti a cooperare.

- (12) Dopo aver attentamente esaminato il mercato internazionale del carburo di silicio, la Commissione ha concluso che la scelta del Brasile quale paese analogo fosse adeguata per le ragioni seguenti:

— alla luce delle dimensioni del mercato interno, il Brasile può essere considerato un paese rappresentativo per determinare il valore normale in Ucraina; inoltre sono state rison-

trate, in larga misura, analogie tra il processo di produzione e l'accesso alle materie prime in Brasile e in Ucraina;

- i prezzi interni in Brasile sono determinati da normali forze di mercato considerato il livello della domanda sul mercato e il numero di produttori in concorrenza tra loro;
- in termini di gamma di qualità del carburo di silicio e di caratteristiche fisiche principali, il prodotto fabbricato in Brasile può essere considerato identico a quello esportato dall'Ucraina.

Un produttore brasiliano del prodotto simile ha cooperato con i servizi della Commissione.

ii) Valore normale

- (13) Come illustrato al punto (6), la Commissione ha richiesto a un produttore del paese analogo tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il valore normale e ha proceduto alla verifica di tali informazioni.

Ai fini della presente inchiesta, il prodotto è stato classificato in base al tipo: cristallino e metallurgico.

- (14) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, l'inchiesta ha stabilito che le vendite effettuate complessivamente sul mercato interno dal produttore brasiliano che ha cooperato erano rappresentative delle vendite all'esportazione di ZAC in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Anche le vendite sul mercato interno per tipo erano rappresentative.

- (15) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha dovuto determinare se le vendite per tipo (cristallino e metallurgico) sul mercato interno fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto della percentuale di vendite redditizie. Dall'inchiesta è emerso che oltre il 20 % delle vendite in termini di volume effettuato al di sotto del costo medio; esse sono state quindi scartate ai fini della determinazione del valore normale. Dato che le restanti operazioni redditizie rappresentavano una percentuale sufficiente del volume delle vendite sul mercato interno, il valore normale per ciascun tipo è stato determinato sulla base della media ponderata del prezzo delle vendite redditizie sul mercato interno.

b) Prezzo all'esportazione

- (16) Le esportazioni del prodotto interessato effettuate da ZAC nella Comunità rappresentavano quasi il totale delle esportazioni ucraine nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, laddove il prodotto è stato esportato a importatori non collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione per l'esportatore ucraino sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da importatori non collegati.

Il destinatario di quasi tutte le esportazioni è stato un importatore collegato della Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base del prezzo al quale il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, previ adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e un profitto del 5 % sul fatturato, considerato ragionevole nella fattispecie. A tale proposito, va sottolineato che tale margine di profitto è stato ottenuto dall'importatore prima di essere collegato all'esportatore in questione.

- (17) Un'elevata percentuale delle vendite all'esportazione del produttore ucraino è stata fatturata a un commerciante non collegato fuori dalla Comunità, ma la destinazione finale sarebbe stata la Comunità. Tali vendite hanno dovuto essere escluse dall'inchiesta non potendo provare che si trattasse effettivamente di vendite all'esportazione nella Comunità; ciò è confermato dall'esame dei dati Eurostat.

c) Confronto

- (18) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo. Per garantire la correttezza del confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, segnatamente costi di trasporto, imballaggio, sconti e condizioni di credito. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base, ZAC ha sostenuto che al valore normale doveva essere applicato un adeguamento per tener conto di una differenza relativa allo stadio commerciale, dato che tutte le sue vendite all'esportazione erano destinate a distributori mentre le vendite brasiliane sul mercato interno erano essenzialmente destinate a utilizzatori finali. Da un'ulteriore verifica di tale affermazione è emerso che la comparabilità dei prezzi era stata effettivamente influenzata da differenze di prezzo consistenti e distinte per i vari stadi commerciali sul mercato interno brasiliano. La Commissione ha quindi considerato giustificata la richiesta e ha concesso un adeguato margine.

d) Margine di dumping

- (19) Dal confronto è risultata l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, espresso come

percentuale del valore totale cif alla frontiera comunitaria delle importazioni, è risultato pari al 24 %.

V. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME IN CORSO

- (20) Non è stata presentata una richiesta per quanto riguarda il riesame dei risultati del pregiudizio e non c'è ragione di ritenere che il livello del pregiudizio riscontrato nel corso dell'inchiesta originale sia diminuito. Poiché il margine di pregiudizio determinato durante l'inchiesta originale era superiore al margine di dumping della presente inchiesta, la modifica del dumping dovrebbe basarsi sul margine di dumping riscontrato. Il regolamento (CE) n. 821/94 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.
- (21) ZAC è stato informato dei fatti e delle considerazioni sulla cui base si intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 821/94 e ha avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente i denunzianti menzionati nell'inchiesta iniziale.
- (22) In seguito a tale informazione, ZAC ha offerto un impegno quantitativo. L'impegno proposto consisteva tuttavia in un contingente esente da dazio stabilito a un livello equivalente a una quota di mercato significativamente superiore a quella detenuta dall'esportatore interessato negli anni precedenti all'inchiesta. Se tale impegno fosse stato accettato, il pregiudizio causato alla Comunità dalle esportazioni di ZAC non sarebbe scomparso. Vista la situazione, la Commissione ha ritenuto che l'impegno offerto da ZAC non fosse accettabile e ha debitamente informato l'esportatore.
- (23) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conclude che il regolamento (CE) n. 821/94 debba essere modificato per quanto riguarda l'Ucraina.
- (24) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 821/94, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 821/94 la cifra «23,3» nella colonna relativa all'aliquota del dazio dell'Ucraina è sostituita da «24».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	060	78,7
	999	78,7
0709 90 79	052	65,2
	999	65,2
0805 30 30	388	70,6
	524	60,9
	528	54,3
	999	61,9
0806 10 40	052	80,3
	064	42,1
	400	180,5
	999	101,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	45,1
	400	78,7
	512	50,7
	528	52,5
	804	92,8
	999	64,0
	0808 20 57	052
0809 30 41, 0809 30 49	064	86,4
	388	37,1
	999	70,3
	052	117,1
0809 40 30	066	43,4
	400	136,7
	999	99,1
	052	57,3
	064	50,5
	066	58,7
	068	49,6
0809 40 30	400	106,2
	624	133,8
	999	76,0
	999	76,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1788/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 28.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 settembre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,66	3,97
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,66	9,20
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,66	3,78
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,66	8,77
1701 91 00 ⁽²⁾	27,85	11,31
1701 99 10 ⁽²⁾	27,85	6,79
1701 99 90 ⁽²⁾	27,85	6,79
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1789/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 1997
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 641/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1693/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1784/97 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1693/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1693/97 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.
⁽⁴⁾ GU L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.
⁽⁵⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 11.
⁽⁶⁾ GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 30.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	26,23	16,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	26,23	16,23
	di qualità media	47,72	37,72
	di bassa qualità	54,62	44,62
1002 00 00	Segala	67,99	57,99
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	67,99	57,99
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	67,99	57,99
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,64	76,64
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	86,64	76,64
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	79,93	69,93

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 9. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	130,70	123,47	121,33	96,57	215,32 ⁽¹⁾	104,49 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,36	5,59	9,92	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	16,11	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,20 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 21,70 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1997

che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata, al momento della loro importazione nella Comunità, la presenza del *Vibrio cholerae* nelle code di aragosta cotte provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina;

considerando che la presenza del *Vibrio cholerae* negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti e può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati in Cina da ispettori della Comunità e i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari per quanto riguarda la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che la decisione 97/368/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni

prodotti della pesca originari della Cina⁽³⁾, modificata dalla decisione 97/587/CE⁽⁴⁾, vieta le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina e dispone che ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina sia sottoposta sistematicamente ad un'analisi microbiologica;

considerando che la decisione 97/368/CE deve essere riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 e che sulla base delle risultanze attuali è necessario prorogare sino al 28 febbraio 1998 le misure previste da tale decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Yangcheng Fengbao Aquatic Food Co., Ltd (numero di codice dello stabilimento: 3200/02226).

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 45.

Articolo 3

All'articolo 6 della decisione 97/368/CE, la data del 30 settembre 1997 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni dalla Cina allo scopo di renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CE) n. 1580/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 214 del 6 agosto 1997)

A pagina 22, nell'allegato, quarta colonna (codice del prodotto), Codice NC ex 0406 90 76, Designazione delle merci: «... aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %»:

anziché: «0406 90 76 9500»,

leggi: «0406 90 76 9400».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1674/97 della Commissione, del 27 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 237 del 28 agosto 1997)

A pagina 8, allegato, terza colonna «Valore forfettario all'importazione», al codice NC 0809 40 30, codice paesi terzi «999»:

anziché: «66,8»,

leggi: «68,8».
